



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 - DEL 17-05-2016 DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016**

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 21:00, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

<b>ALEMANNO NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>REMIGI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>BOCCANERA GIULIANO</b>	<b>P</b>	<b>LORETONI MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>PERLA GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>	<b>STEFANELLI GIAN PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>BRANDIMARTE MANUELA</b>	<b>P</b>	<b>BALSANA LUCA</b>	<b>P</b>
<b>ALTAVILLA PIETRO LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>D'OTTAVIO LAVINIA</b>	<b>P</b>
<b>NOVELLI NICOLAS MARIA</b>	<b>A</b>	<b>FILIPPI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>BATTILOCCHI FRANCESCO</b>	<b>P</b>		

PRESENTI: 12      ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. NICOLA ALEMANNO nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1,

dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**RILEVATO** che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:

*“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia*

*superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";*

**PRESO ATTO** di quanto disposto dagli artt. 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", i quali introducono delle agevolazioni ai fini IMU, disponendo una riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**CONSIDERATO** che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2016, pari ad un presumibile ammontare di euro 1.820.000,00 si dovrà provvedere ad applicare, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

IMU	Tipologia immobile
NON DOVUTA	Abitazione principale e pertinenze
4	Abitazione principale cat. A1-A8-A9 e pertinenze
Non dovuta	Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D 10
8,60	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie A/10 – C/01 – C/03 - D
10,60	Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE**

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote:

IMU	Tipologia immobile
NON DOVUTA	Abitazione principale e pertinenze
4	Abitazione principale cat. A1-A8-A9 e pertinenze
Non dovuta	Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D 10
8,60	Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie A/10 – C/01 – C/03 - D
10,60	Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
  - a) Responsabile servizio interessato,
  - b) Responsabile del servizio finanziario,

Ai sensi dell'articolo 60 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.11.2014 la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 3/bis).

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano

Presenti n. 12;  
Astenuiti n. 4 (Stefanelli - D'Ottavio - Balsana - Filippi)  
Contrari n. ==  
Favorevoli n. 8

## **DELIBERA**

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote IMU per l'anno 2016 come dettagliate in premessa;
- di applicare ai sensi di quanto disposto dagli artt. 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", le agevolazioni ai fini IMU, disponendo una riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 del dlgs.267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

27-04-2016

Il Responsabile del Servizio  
**F.to NICOLA ALEMANNI**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

27-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**F.to LORETTA MARUCCI**

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco  
F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to VINCENZO DE CESARE

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI

---

### **CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 16-06-2016 per 15 gg. consecutivi.

Lì 16-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to VINCENZO DE CESARE

---

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 26-06-2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to VINCENZO DE CESARE